

	Allegato "B" al Repertorio n. 3118 Raccolta n. 2212	
	ISTITUTO DI MUSICA ANTONIO VIVALDI - MONFALCONE -	
	Associazione di Promozione Sociale	
	STATUTO	
	ART. 1	
	(Denominazione, sede e durata)	
	È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice	
	Civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore	
	denominato "ISTITUTO DI MUSICA ANTONIO VIVALDI - MONFALCONE -	
	Associazione di Promozione Sociale (APS)" con la forma giuri-	
	dica di associazione riconosciuta, apartitica e aconfessiona-	
	le.	
	L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione e	
	sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella	
	corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo	
	aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del	
	Terzo Settore.	
	L'associazione ha sede legale nel comune di Monfalcone.	
	La durata dell'associazione è illimitata.	
	ART. 2	
	(Statuto)	
	L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal pre-	
	sente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo	
	3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attua-	
	zione, della legge regionale e dei principi generali	

		dell'ordinamento giuridico.	
		L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.	
		ART. 3	
		(Efficacia dello statuto)	
		Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.	
		ART. 4	
		(Interpretazione dello statuto)	
		Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.	
		ART. 5	
		(Finalità e Attività)	
		L'Associazione è espressione dell'autonoma iniziativa di cittadini, in ossequio alle norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4, della Costituzione; essa ha lo scopo di elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona attraverso l'insegnamento e la pratica della musica e la cultura in genere.	
		L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di uti-	

	lità sociale a favore dei propri associati, dei loro familiari	
	o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di vo-	
	lontariato dei propri associati e in particolare le attività	
	di:	
	> educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi	
	della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni,	
	nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità	
	educativa (D. Lgs. 117/2017 art. 5 co.1 lett. d);	
	> organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche	
	o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche	
	editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della	
	pratica del volontariato e delle attività di interesse genera-	
	le di cui al presente articolo (D. Lgs. 117/2017 art. 5 co.1	
	lett. i);	
	> formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione	
	della dispersione scolastica e al successo scolastico e forma-	
	tivo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della po-	
	vertà educativa (D. Lgs. 117/2017 art. 5 co.1 lett. l).	
	L'Associazione, nell'esercizio delle attività istituzionali	
	e/o al fine di reperire fondi e liquidità necessarie al rag-	
	giungimento dello scopo sociale può attivare, in via non tas-	
	sativa, le seguenti iniziative:	
	~ istituire e gestire una scuola di musica per lo svolgi-	
	mento di attività didattiche musicali di base, tramite la rea-	
	lizzazione di:	

	a. corsi di studio pre-AFAM professionalizzanti in uno	
	strumento musicale o in canto e nelle relative discipline col-	
	legate, finalizzati all'accesso ai corsi accademici di primo	
	livello delle Istituzioni dell'Alta Formazione e specializza-	
	zione Artistica e Musicale (AFAM);	
	b. corsi di studio in uno strumento musicale o in canto con	
	programma didattico di tipo libero;	
	c. corsi di musica d'insieme;	
	d. corsi di propedeutica musicale;	
	e. altri corsi individuali o di gruppo;	
	~ istituire e gestire corsi di studio musicali teorici e	
	pratici a tutti i livelli, finalizzati anche all'accesso ai	
	Conservatori di Stato;	
	~ svolgere corsi musicali di aggiornamento e perfeziona-	
	mento;	
	~ promuovere viaggi e scambi culturali con altre associa-	
	zioni, anche all'estero;	
	~ provvedere alla distribuzione di pubblicazioni, edizioni	
	fonografiche, audiovisivi e altro materiale di interesse arti-	
	stico;	
	~ svolgere manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre,	
	per il raggiungimento dei propri obiettivi in ambito regiona-	
	le, nazionale ed internazionale;	
	~ stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;	
	~ promuovere e pubblicizzare la propria attività e la pro-	

	pria immagine, utilizzando modelli ed emblemi;	
	~ realizzare e produrre eventi multimediali correlati alle	
	attività costituenti l'oggetto sociale;	
	~ svolgere attività correlate e strumentali alla musica,	
	che ne costituiscono il naturale completamento;	
	~ svolgere qualsiasi altra attività, connessa agli scopi	
	istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento	
	delle finalità associative.	
	L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice	
	del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse ge-	
	nerale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, se-	
	condo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministe-	
	riale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo	
	di amministrazione.	
	L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta	
	fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e cor-	
	rettezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità	
	alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.	
	L'associazione di promozione sociale opera nel territorio del-	
	la Regione Friuli Venezia Giulia.	
	ART. 6	
	(Ammissione)	
	Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condi-	
	vidono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per	
	realizzare le attività di interesse generale.	

	Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore	
	o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stes-	
	sa e che partecipano alle attività dell'associazione con la	
	loro opera, con le loro competenze e conoscenze.	
	Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non	
	può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge.	
	Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scende-	
	re al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà dar-	
	ne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Na-	
	zionale ed integrare il numero entro un anno.	
	L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Di-	
	rettivo su domanda dell'interessato secondo criteri non di-	
	scriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attivi-	
	tà d'interesse generale. La deliberazione è comunicata	
	all'interessato ed annotata nel libro degli associati.	
	Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al	
	Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:	
	- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e in-	
	dirizzo di posta elettronica;	
	- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi	
	alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associati-	
	vi.	
	La domanda di ammissione, da parte di minorenni, dovrà essere	

	controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.	
	In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione	
	comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, moti-	
	vandola.	
	L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunica-	
	zione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci	
	l'assemblea in occasione della successiva convocazione.	
	L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo re-	
	stando il diritto di recesso.	
	Non è ammessa la categoria di associati temporanei.	
	La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non ri-	
	valutabile.	
	ART. 7	
	(Diritti e doveri degli associati)	
	Gli associati hanno pari diritti e doveri.	
	Hanno il diritto di	
	• eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli	
	stessi;	
	• essere informati sulle attività dell'associazione e con-	
	trollarne l'andamento;	
	• prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,	
	• esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite	
	dal successivo art. 19;	
	• votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel	
	libro degli associati e in regola con il pagamento della quota	

	associativa, se prevista;	
	• denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi	
	dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore;	
	e il dovere di:	
	• rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento	
	interno;	
	• versare, se prevista, la quota associativa secondo	
	l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente	
	stabiliti dall'organo competente.	
	Per i soci minorenni, il diritto di votare in Assemblea è	
	esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dall'eser-	
	cente la responsabilità genitoriale. È esclusa la partecipa-	
	zione del minorenne all'elettorato passivo.	
	ART. 8	
	(Volontario e attività di volontariato)	
	L'associato volontario svolge la propria attività in favore	
	della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo	
	e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusi-	
	vamente per fini di solidarietà.	
	La qualità di associato volontario è incompatibile con qual-	
	siasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con	
	ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.	
	L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita	
	in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volon-	
	tari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamen-	

	te sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i	
	limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite	
	dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo for-	
	fetario.	
	ART. 9	
	(Perdita della qualifica di associato)	
	La qualità di associato si perde per morte, recesso, morosità	
	o esclusione.	
	L'associato può recedere dall'associazione mediante comunica-	
	zione scritta al Consiglio Direttivo.	
	Si perde lo status di associato in caso di mancato pagamento	
	della quota associativa, se prevista, o di altre obbligazioni	
	contratte con l'associazione. La decadenza è deliberata dal	
	Consiglio Direttivo. L'associato decaduto può presentare una	
	nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 6 del presente	
	Statuto.	
	L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti	
	dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclu-	
	sione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e	
	dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La	
	deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguata-	
	mente all'associato.	
	L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei	
	mesi dal giorno di notifica della deliberazione.	
	ART. 10	

	(Gli organi sociali)	
	Sono organi dell'associazione:	
	• l'Assemblea degli associati	
	• il Consiglio Direttivo	
	Le suddette cariche sociali sono assunte a titolo gratuito	
	salvo il diritto al rimborso delle spese documentate sostenute	
	per conto dell'associazione.	
	• l'Organo di controllo	
	ART. 11	
	(L'assemblea)	
	L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione,	
	iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versa-	
	mento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano.	
	Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresen-	
	tare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in	
	calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rap-	
	presentare sino ad un massimo di tre associati.	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o,	
	in sua assenza, dal Vicepresidente o dalla persona nominata	
	dai convenuti all'assemblea stessa.	
	È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente	
	dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso	
	scritto comunicato almeno 15 giorni prima della data fissata	
	per l'assemblea e contenente la data della riunione, l'orario,	
	il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data e orario di	

	seconda convocazione.	
	Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail	
	trasmessa al recapito risultante dal libro degli associati e/o	
	mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.	
	L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un deci-	
	mo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene	
	necessario.	
	I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.	
	Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sotto-	
	scritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso	
	la sede dell'associazione.	
	L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordi-	
	naria quella convocata per la modifica dello statuto e lo	
	scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri	
	casi.	
	L'assemblea può svolgersi anche mediante strumenti di teleco-	
	municazione, a condizione:	
	- che siano indicati nell'avviso di convocazione i mezzi di	
	audio o video collegamento da utilizzare, che garantiscano	
	l'identificazione dei partecipanti, ovvero i luoghi collegati	
	mediante mezzi di telecomunicazione a cura dell'Associazione,	
	nei quali gli intervenuti potranno affluire;	
	- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a	
	mezzo di propri collaboratori, di accertare l'identità e la	
	legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento	

	dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della vota-	
	zione;	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazio-	
	ne;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-	
	scussione e di esercitare il proprio diritto di voto.	
	Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con una	
	sede distaccata, l'Assemblea non può svolgersi e deve essere	
	riconvocata per una data successiva. Qualora per motivi tecni-	
	ci, si interrompa il collegamento con una sede distaccata, la	
	riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si	
	ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel	
	momento assunte.	
	ART.12	
	(Compiti dell'Assemblea)	
	L'assemblea:	
	• determina le linee generali programmatiche dell'attività	
	dell'associazione;	
	• approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale,	
	quando previsto;	
	• nomina e revoca i componenti degli organi sociali;	
	• nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato	
	della revisione legale dei conti;	
	• delibera sulla responsabilità dei componenti degli orga-	

	ni sociali e promuove azione di responsabilità nei loro con-	
	fronti;	
	• delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o	
	dello statuto;	
	• approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
	• delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione	
	o la scissione dell'associazione;	
	• delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge,	
	dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.	
	ART. 13	
	(Assemblea ordinaria)	
	L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima con-	
	vocazione con la presenza della metà più uno degli associati,	
	presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione	
	qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o	
	in delega. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei	
	presenti.	
	È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via	
	elettronica, purché sia possibile verificare l'identità	
	dell'associato che partecipa e vota.	
	Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle	
	che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non	
	hanno diritto di voto.	
	ART. 14	
	(Assemblea straordinaria)	

	L'assemblea straordinaria per la modifica dello statuto è re-	
	golarmente costituita in prima convocazione con la presenza	
	della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per	
	delega, e in seconda convocazione con la presenza di almeno un	
	terzo degli associati aventi diritto, in proprio o in delega.	
	L'assemblea delibera, in prima convocazione, a maggioranza	
	semplice dei voti dei presenti e, in seconda convocazione,	
	con la maggioranza di due terzi dei presenti.	
	Lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione nonché la	
	devoluzione del patrimonio sono deliberati con il voto favore-	
	vole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.	
	È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via	
	elettronica, purché sia possibile verificare l'identità	
	dell'associato che partecipa e vota.	
	ART. 15	
	(Il Consiglio Direttivo)	
	Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in at-	
	tuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assem-	
	blea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere	
	revocato.	
	Il Consiglio Direttivo è composto da numero di componenti,	
	compresi tre 3 e 12, eletti dall'assemblea tra le persone fi-	
	siche associate.	
	Dura in carica per 3 anni.	
	Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è pre-	

	sente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia com-	
	posto da soli tre membri esso è validamente costituito quando	
	sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggio-	
	ranza dei presenti.	
	Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di	
	interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter	
	del codice civile.	
	Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per	
	Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.	
	In particolare, tra gli altri compiti:	
	• amministra l'associazione,	
	• attua le deliberazioni dell'assemblea,	
	• designa tra i suoi componenti il Presidente e il Vice-	
	presidente,	
	• predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il	
	bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea	
	e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,	
	• predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la	
	previsione e la programmazione economica dell'esercizio,	
	• stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attivi-	
	tà associative,	
	• cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,	
	• è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione	
	nel RUNTS,	

	disciplina l'ammissione degli associati,	
	accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati,	
	determina la quota associativa annuale nonché eventuali quote supplementari,	
	determina le norme per il funzionamento e l'organizzazione interna.	
	Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.	
	ART. 16	
	(Il Presidente del Consiglio Direttivo)	
	Il Presidente del Consiglio Direttivo (in breve "Presidente") è designato dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti e rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.	
	Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo di cui fa parte e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.	
	Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.	
	Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio	

	Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle	
	direttive di tali organi, riferendo al Consiglio in merito	
	all'attività compiuta.	
	Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attri-	
	buzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'eserci-	
	zio delle sue funzioni.	
	ART. 17	
	(Organo di controllo)	
	L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi	
	e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.	
	L'organo di controllo:	
	• vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul	
	rispetto dei principi di corretta amministrazione;	
	• vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, am-	
	ministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento	
	• esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle	
	finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale	
	• attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in	
	conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilan-	
	cio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.	
	Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs.	
	117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso	
	è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito regi-	
	stro.	
	Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momen-	

	to procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fi-	
	ne, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento	
	delle operazioni sociali o su determinati affari.	
	ART. 18	
	(Revisione legale dei conti)	
	Nei casi e nei modi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017	
	e salvo quanto previsto all'articolo 30 del medesimo Decreto e	
	al precedente articolo 17 di questo Statuto, è nominato un re-	
	visore legale dei conti iscritto al relativo registro.	
	Art. 19	
	(Libri sociali)	
	L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri socia-	
	li:	
	a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Diret-	
	tivo;	
	b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assem-	
	blee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti	
	per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;	
	c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio	
	Direttivo, dell’organo di controllo, e degli altri organi so-	
	ciali, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono;	
	d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Di-	
	rettivo.	
	Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota	
	associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali te-	

	nuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla	
	data della richiesta formulata all'organo competente.	
	ART. 20	
	(Risorse economiche)	
	Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:	
	• quote associative;	
	• contributi pubblici e privati;	
	• donazioni e lasciti testamentari;	
	• rendite patrimoniali;	
	• attività di raccolta fondi;	
	• rimborsi da convenzioni;	
	• proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e	
	a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economi-	
	che di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in	
	maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al	
	raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fi-	
	no all'operatività del RUNTS.	
	• ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs.	
	117/2017.	
	Art. 20 - bis	
	(Patrimonio minimo)	
	Con delibera di data 6 dicembre 2024, l'Assemblea degli asso-	
	ciati ha preso atto che, come attestato da apposita relazione	
	di stima, alla data del 30 settembre 2024, il patrimonio	
	dell'associazione ammontava ad Euro 360.000,00 (trecentoses-	

	santamila e zero centesimi) e pertanto ha deliberato, ai sensi	
	dell'art. 22 C.T.S., di procedere al riconoscimento della per-	
	sonalità giuridica, potendo attestare la sussistenza di un	
	patrimonio minimo di valore complessivo non inferiore ad Euro	
	15.000,00 (quindicimila e zero centesimi).	
	ART. 21	
	(I beni)	
	I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati	
	mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati	
	mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad	
	essa intestati.	
	I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobi-	
	li che sono collocati nella sede dell'associazione sono elen-	
	cati nell'inventario, che è depositato presso la sede	
	dell'associazione e può essere consultato dagli associati.	
	ART. 22	
	(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo	
	del patrimonio)	
	L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo in-	
	diretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o	
	capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2	
	del D. Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patri-	
	monio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, en-	
	trate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività	
	statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità	

	previste.	
	ART. 23	
	(Bilancio)	
	Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre	
	dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli arti-	
	coli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di	
	attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corret-	
	ta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.	
	Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene ap-	
	provato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura	
	dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato	
	presso il RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno.	
	In caso di svolgimento di attività diverse da quelle di inte-	
	resse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ul-	
	time, il Consiglio Direttivo ne documenta il carattere secon-	
	dario e strumentale nella relazione di missione o in una anno-	
	tazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integra-	
	tiva al bilancio.	
	ART. 24	
	(Bilancio sociale)	
	È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs.	
	117/2017.	
	ART. 25	
	(Convenzioni)	
	Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le	

	Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.	
	Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne	
	determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate	
	dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresen-	
	tante.	
	Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente,	
	presso la sede dell'associazione.	
	ART. 26	
	(Personale retribuito)	
	L'associazione di promozione sociale può avvalersi di persona-	
	le retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs.	
	117/2017.	
	I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono	
	disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato	
	dall'associazione.	
	ART. 27	
	(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)	
	Gli associati volontari che prestano attività di volontariato	
	sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabi-	
	lità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs.	
	117/2017.	
	ART. 28	
	(Responsabilità dell'associazione)	
	Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano	
	l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul	

	fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personal-	
	mente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per	
	conto dell'associazione.	
	In vigenza dello status di associazione riconosciuta, per le	
	obbligazioni dell'associazione risponde soltanto l'associazio-	
	ne stessa con il suo patrimonio.	
	ART. 29	
	(Assicurazione dell'associazione)	
	L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i	
	danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra con-	
	trattuale dell'associazione stessa.	
	ART. 30	
	(Devoluzione del patrimonio)	
	In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è	
	devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad	
	altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto	
	dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.	
	ART. 31	
	(Disposizioni finali)	
	Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferi-	
	mento alle normative vigenti in materia ed ai principi genera-	
	li dell'ordinamento giuridico.	
	F.TO: FEDERICO RAZZINI	
	F.TO: ALEX PASCUTTO - L.S.	

**Certificazione di conformità di copia digitale di
documento analogico**

(art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82)

Io sottoscritto Avv. Alex Pascutto, Notaio in Ronchi dei Legionari, iscritto al Ruolo del Collegio Notarile di Gorizia, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di vigenza fino al giorno 8 agosto 2025, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato - Autorità di Certificazione), certifico che la presente copia (esente da bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 D.Lgs. 117/2017 - Codice del Terzo settore), contenuta su supporto informatico in formato PDF/A, è conforme al documento originale analogico allegato al Repertorio n. 3118 Raccolta n. 2212 conservato nei miei atti, firmato a norma di Legge, copia rilasciata ai sensi del combinato disposto dell'art. 68-ter della Legge Notarile e dell'art. 22 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

Ronchi dei Legionari, Via Roma n. 10/b, 1 (primo) marzo 2025 (duemilaventicinque).

File firmato digitalmente dal Notaio Alex Pascutto.